



ASD SKAI – SCI KARATE ASSOCIAZIONE ITALIANA

Viale Fu rio Camillo 35
00181 – Roma (RM)
CF: 96644610584

 info@asdscai.it
 www.asdscai.it
 comunicazioni@pec.asdscai.it

CODICE DI CONDOTTA

A TUTELA DEI MINORI E DEI SOGGETTI VULNERABILI PER LA PREVENZIONE DELLE MOLESTIE, DELLA VIOLENZA DI GENERE E DI OGNI ALTRA CONDIZIONE DI DISCRIMINAZIONE

La ASD SKAI – SCI KARATE ASSOCIAZIONE ITALIANA quale affiliata ASC, emana il presente Codice di Condotta in conformità ai contenuti minimi previsti dal Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati, emanato da ASC con delibera 57 del 28/08/2023, nonché in attuazione di quanto disposto dal D.Lgs. 39/2021 e dalla Delibera della Giunta Nazionale del CONI n. 255/2023.

Il presente Codice di Condotta è volto al rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza e contiene obblighi, divieti, standard di condotta e buone pratiche finalizzate alla tutela dei minori e dei soggetti vulnerabili ed alla prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione.

Art. 1 – Principi

La ASD riconosce e promuove i diritti fondamentali dei tesserati.

Per “Diritti Fondamentali dei Tesserati” devono intendersi il diritto alla salute, il diritto al benessere psico-fisico nonché il diritto ad essere trattati con rispetto e dignità, ad essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva.

La ASD si impegna a promuovere e garantire un ambiente sicuro ed inclusivo in cui salute e benessere psicofisico siano garantiti sempre a prescindere da ogni risultato sportivo.

Art. 2 – Ambito di applicazione

Il presente Codice di condotta si applica a tutti i tesserati e le tesserate della ASD, nonché a chiunque partecipi con qualsiasi funzione all'attività, ivi inclusi i volontari, i lavoratori sportivi, i tecnici, i dirigenti ed i Soci.

Art. 3 – Finalità

Il presente Codice di Condotta ha lo scopo di promuovere e diffondere all'interno della ASD una cultura fondata sul rispetto della persona, sulla lealtà, sulla probità, sulla correttezza e sulla responsabilità, quale presupposto imprescindibile per lo svolgimento di ogni attività sportiva, educativa e associativa.

In particolare, il Codice persegue le seguenti finalità:

- a) garantire un ambiente sportivo sano, sicuro, inclusivo e rispettoso della dignità di ogni tesserato, con particolare attenzione alla tutela dei minori e dei soggetti vulnerabili;
- b) prevenire e contrastare ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e discriminazione;
- c) promuovere comportamenti improntati ai principi di lealtà, correttezza, rispetto reciproco e solidarietà;
- d) favorire la crescita educativa, formativa e sportiva dei tesserati, valorizzando i profili ludici, relazionali e sociali della pratica sportiva;
- e) definire regole di condotta chiare e condivise per tutti i soggetti che operano nell'ambito dell'attività associativa;
- f) rafforzare il senso di appartenenza alla comunità sportiva e associativa, fondato su fiducia, collaborazione e responsabilità;
- g) promuovere la conoscenza delle procedure di prevenzione e delle modalità di segnalazione delle situazioni di rischio o di violazione.

Il Codice costituisce pertanto uno strumento di riferimento per orientare i comportamenti di tutti i soggetti coinvolti nella vita della ASD, contribuendo alla costruzione di un contesto sportivo che sia luogo di benessere, crescita e tutela per ciascuno.

Art. 4 – Condotte rilevanti

Costituiscono fattispecie di abuso, violenza e discriminazione le seguenti condotte, così come riportato nel Regolamento e nelle Linee Guida ASC:

- a) “abuso psicologico”: qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l'isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l'utilizzo di strumenti digitali;
- b) “abuso fisico”: qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico-fisico del minore tanto da compromettergli una sana e serena crescita. Tali atti possono anche consistere nell'indurre un tesserato a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un'attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all'età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti, nonché nell'uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest'ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping;
- c) “molestia sessuale”: qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti una grave noia, fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell'assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od

ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;

- d) “abuso sessuale”: qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto, o con contatto e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell’osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati;
- e) “negligenza”: il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o condotta, o atto di cui al presente documento, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato;
- f) “incuria”: la mancata soddisfazione delle necessita fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;
- g) “abuso di matrice religiosa”: l’impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume;
- h) “bullismo, cyberbullismo”: qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l’aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima).
- i) “comportamenti discriminatori”: qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status socio-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

Art. 5 – Doveri ed obblighi dei tesserati/e

Tutti i tesserati sono tenuti a:

- a) comportarsi secondo lealtà, probità e correttezza nello svolgimento di ogni attività connessa o collegata all’ambito sportivo e tenere una condotta improntata al rispetto nei confronti degli altri tesserati;
- b) astenersi dall’utilizzo di un linguaggio, anche corporeo, inappropriate o allusivo, anche in situazioni ludiche, per gioco o per scherzo;
- c) garantire la sicurezza e la salute degli altri tesserati, impegnandosi a creare e a mantenere un ambiente sano, sicuro e inclusivo;

- d) impegnarsi nell'educazione e nella formazione della pratica sportiva sana, supportando gli altri tesserati nei percorsi educativi e formativi;
- e) impegnarsi a creare, mantenere e promuovere un equilibrio sano tra ambito personale e sportivo, valorizzando anche i profili ludici, relazionali e sociali dell'attività sportiva;
- f) instaurare un rapporto equilibrato con coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero loro delegati;
- g) prevenire e disincentivare dispute, contrasti e dissidi anche mediante l'utilizzo di una comunicazione sana, efficace e costruttiva;
- h) affrontare in modo proattivo comportamenti offensivi, manipolativi, minacciosi o aggressivi;
- i) collaborare con gli altri tesserati nella prevenzione, nel contrasto e nella repressione di abusi, violenze e discriminazioni (individuali o collettivi);
- j) segnalare senza indugio al Responsabile situazioni, anche potenziali, che esponcano se' o altri a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

Art. 6 – Doveri ed obblighi dei dirigenti e dei tecnici

Dirigenti e tecnici sono tenuti a:

- a) agire per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione;
- b) astenersi da qualsiasi abuso o uso improprio della propria posizione di fiducia, potere o influenza nei confronti dei tesserati, specie se minori o soggetti vulnerabili;
- c) contribuire alla formazione e alla crescita armonica dei tesserati, in particolare se minori;
- d) evitare ogni contatto fisico non necessario con i tesserati, in particolare se minori;
- e) promuovere un rapporto tra tesserati improntato al rispetto e alla collaborazione, prevenendo situazioni disfunzionali, che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore;
- f) astenersi dal creare situazioni di intimità con il tesserato minore;
- g) porre in essere, in occasione delle trasferte, soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati, coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura ovvero loro delegati;
- h) comunicare e condividere con il tesserato minore gli obiettivi educativi e formativi, illustrando le modalità con cui si intendono perseguire tali obiettivi e coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura ovvero loro delegati;
- i) astenersi da comunicazioni e contatti di natura intima con il tesserato minore, anche mediante social network;
- j) interrompere senza indugio ogni contatto con il tesserato minore o soggetto vulnerabile qualora si riscontrino situazioni di ansia, timore o disagio derivanti dalla propria condotta, attivando il Responsabile;
- k) impiegare le necessarie competenze professionali nell'eventuale programmazione e/o gestione di regimi alimentari in ambito sportivo;

- l) segnalare tempestivamente eventuali indicatori di disturbi alimentari degli atleti loro affidati;
- m) dichiarare cause di incompatibilità e conflitti di interesse;
- n) sostenere i valori dello sport, altresì educando al ripudio di sostanze o metodi vietati per alterare le prestazioni sportive dei tesserati;
- o) conoscere, informarsi e aggiornarsi con continuità sulle politiche di safeguarding, sulle misure di prevenzione e contrasto agli abusi, violenze e discriminazioni, nonché sulle più moderne metodologie di formazione e comunicazione in ambito sportivo;
- p) astenersi dall'utilizzo, dalla riproduzione e dalla diffusione di immagini o video dei tesserati minori, se non per finalità educative e formative, acquisendo le necessarie autorizzazioni da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dai soggetti cui è affidata la loro cura ovvero da loro delegati;
- q) segnalare senza indugio al Responsabile situazioni, anche potenziali, che esponcano i tesserati a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

Art. 7 – Diritti, doveri ed obblighi degli atleti

A carico degli atleti sono stabiliti i seguenti diritti, doveri ed obblighi:

- a) rispettare il principio di solidarietà tra atleti, favorendo assistenza e sostegno reciproco;
- b) comunicare le proprie aspirazioni ai dirigenti sportivi e ai tecnici e valutare in spirito di collaborazione le proposte circa gli obiettivi educativi e formativi e le modalità di raggiungimento di tali obiettivi, anche con il supporto di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dei soggetti cui è affidata la loro cura, eventualmente confrontandosi con gli altri atleti;
- c) comunicare a dirigenti sportivi e tecnici situazioni di ansia, timore o disagio che riguardino se' o altri;
- d) prevenire, evitare e segnalare situazioni disfunzionali che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore negli altri atleti;
- e) rispettare e tutelare la dignità, la salute e il benessere degli altri atleti e, più in generale, di tutti i soggetti coinvolti nelle attività sportive;
- f) rispettare la funzione educativa e formativa dei dirigenti sportivi e dei tecnici;
- g) mantenere rapporti improntati al rispetto con gli altri atleti e con ogni soggetto comunque coinvolto nelle attività sportive;
- h) riferire qualsiasi infortunio o incidente agli esercenti la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero ai loro delegati;
- i) evitare contatti e situazioni di intimità con dirigenti sportivi e tecnici, anche in occasione di trasferte, segnalando eventuali comportamenti inopportuni;
- j) astenersi dal diffondere materiale fotografico e video di natura privata o intima ricevuto, segnalando comportamenti difformi a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la loro cura ovvero ai loro delegati, nonché al Responsabile Safeguarding nominato dalla ASD;

k) segnalare senza indugio al Responsabile situazioni, anche potenziali, che espongano se' o altri a pericolo o pregiudizio.

Art. 8 – Procedure di selezione degli Operatori Sportivi

La ASD adotta procedure di selezione improntate a criteri di trasparenza, correttezza e responsabilità, al fine di garantire che dirigenti, tecnici, istruttori, collaboratori e volontari che operano a contatto con i tesserati, in particolare se minori, siano persone idonee sotto il profilo umano, educativo e professionale.

La selezione degli Operatori Sportivi avviene attraverso:

- presentazione della candidatura o proposta di incarico;
- colloquio conoscitivo volto a valutare motivazioni, attitudini relazionali ed educative;
- valutazione da parte del Consiglio Direttivo o di un soggetto da esso delegato;
- presa visione del presente Codice di Condotta e impegno formale al suo rispetto.

Nella scelta degli Operatori Sportivi la ASD tiene conto, oltre che delle competenze tecniche e sportive, anche:

- dell'affidabilità personale;
- della capacità di instaurare relazioni rispettose, equilibrate e adeguate al contesto educativo;
- dell'adesione ai valori associativi;
- dell'attitudine a operare in un ambiente inclusivo e rispettoso della dignità di ogni persona.

La ASD, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, richiede agli Operatori Sportivi una dichiarazione circa l'assenza di condanne penali o di procedimenti in corso per reati incompatibili con l'attività svolta e con il contatto con minori e, ove ritenuto necessario, può procedere alle verifiche previste dalla legge.

- Tutti gli Operatori Sportivi sono tenuti a:
- conoscere il presente Codice di Condotta;
- impegnarsi formalmente al suo rispetto;
- collaborare attivamente all'attuazione delle politiche di prevenzione e tutela adottate dalla ASD.

La violazione dei principi contenuti nel presente Codice costituisce elemento rilevante ai fini della valutazione del mantenimento dell'incarico e può comportare l'adozione dei provvedimenti previsti dall'ordinamento associativo.

Art. 9 – Incompatibilità e conflitti di interesse

La ASD richiede a tutti i dirigenti, tecnici, operatori sportivi, collaboratori e volontari di svolgere il proprio ruolo con imparzialità, correttezza e trasparenza, evitando situazioni che possano generare conflitti di interesse, anche solo potenziali.

Per conflitto di interesse si intende qualsiasi situazione nella quale interessi personali, familiari o esterni possano interferire, o apparire idonei a interferire, con l'esercizio imparziale e responsabile del proprio ruolo all'interno della ASD, in particolare quando ciò possa incidere sulla tutela dei tesserati, e soprattutto dei minori.

A titolo esemplificativo, possono costituire situazioni di conflitto di interesse:

- l'utilizzo del proprio ruolo associativo per ottenere vantaggi personali o per terzi;
- l'instaurazione di rapporti privilegiati che compromettano l'equità di trattamento tra i tesserati;

- lo svolgimento di attività esterne che risultino incompatibili con i valori, le finalità o gli obblighi della ASD;
- qualsiasi condizione che possa compromettere la serenità, l'imparzialità o la correttezza del rapporto educativo e sportivo.

Chiunque venga a trovarsi in una situazione, anche solo potenziale, di conflitto di interesse è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Consiglio Direttivo o al soggetto responsabile individuato dalla ASD, affinché siano valutate le misure più idonee a tutelare la trasparenza, l'equilibrio dei rapporti e il benessere dei tesserati.

In tali circostanze, il soggetto interessato deve astenersi dall'assumere decisioni o comportamenti che possano essere influenzati dal conflitto stesso.

Art. 10 – Nomina del Responsabile Safeguarding ASD

Ai fini della realizzazione delle finalità di prevenzione e contrasto ad ogni forma di abuso, violenza e discriminazione, la ASD nomina la Dott.ssa MAIORANO VERONICA quale Responsabile delle politiche di c.d. *Safeguarding* della ASD.

Il Responsabile è individuato quale soggetto autonomo dotato di adeguate competenze, indipendente dalle cariche sociali, terzo ed imparziale rispetto alla gestione ordinaria dell'attività sportiva e associativa.

Il Responsabile Safeguarding collabora nella predisposizione di politiche interne svolgendo le seguenti funzioni:

- riceve e raccoglie segnalazioni di comportamenti, anch'essi siano solamente sospetti, situazioni o fatti rilevanti ai sensi del presente Codice inclusi oltre dettagli su individui coinvolti, natura dei fatti e delle eventuali accuse e, ove presenti, eventuali prove a carico;
- valuta le segnalazioni ricevute e attiva, ove necessario, le procedure previste dalla normativa e dai regolamenti vigenti;
- promuove iniziative di sensibilizzazione, informazione e formazione sui temi della tutela e della prevenzione;
- verifica periodicamente il rispetto delle procedure e delle politiche adottate
- collabora con gli organi associativi competenti per l'attuazione delle politiche di prevenzione, ha facoltà eventuale di contattare gli organi superiori competenti all'atto di ricevere eventuale supporto e assistenza nel processo di gestione dei casi e consentirne eventuale monitoraggio.
- propone eventuali aggiornamenti del presente Codice.

Ad esito della nomina, la ASD si impegna a darne comunicazione ai tesserati mediante pubblicazione sul proprio sito internet e/o canali social e/o mediante comunicazione diretta (e-mail, affissione in bacheca, consegna del documento, ecc.), secondo le modalità ritenute più idonee.

Art. 11 – Obblighi informativi e formativi

La ASD si impegna a garantire un'adeguata diffusione del presente Codice di Condotta presso tutti i tesserati, i dirigenti, i tecnici, gli operatori sportivi, i collaboratori, i volontari e, per quanto di competenza, coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o la cura degli atleti.

Il Codice è reso facilmente accessibile mediante:

- pubblicazione sul sito internet e/o sui canali informativi della ASD;
- consegna o trasmissione ai tesserati e agli operatori sportivi;

- affissione in luoghi accessibili all'interno delle sedi e degli impianti sportivi, ove possibile.

La ASD promuove iniziative di informazione e formazione sui contenuti del presente Codice, sui principi della tutela dei minori e sulle misure di prevenzione di abusi, violenze e discriminazioni, in particolare nei confronti di dirigenti, tecnici e operatori sportivi che svolgono attività a contatto con i tesserati.

Tali iniziative possono consistere, a titolo esemplificativo, in:

- incontri informativi;
- momenti formativi interni;
- diffusione di materiali esplicativi;
- partecipazione a corsi o attività proposte dagli organismi sportivi di riferimento.

La conoscenza e il rispetto del presente Codice costituiscono parte integrante dei doveri di tutti i soggetti che partecipano, a qualsiasi titolo, alla vita associativa.

Nessun soggetto può subire ritorsioni, discriminazioni o conseguenze pregiudizievoli per aver effettuato, in buona fede, una segnalazione o per aver collaborato alle attività di prevenzione e tutela previste dal presente Codice. Ogni comportamento volto a ostacolare, scoraggiare o punire tali condotte è contrario ai valori della ASD e costituisce violazione del presente Codice.

Art. 12 – Conservazione della documentazione e privacy

La ASD garantisce che ogni informazione e documentazione acquisita in attuazione del presente Codice sia trattata nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e dei principi di riservatezza, correttezza e necessità.

In particolare, la ASD assicura che:

- i dati personali dei tesserati, e in special modo dei minori, siano raccolti e trattati esclusivamente per finalità lecite e connesse all'attività associativa;
- le segnalazioni e la documentazione relative a situazioni di abuso, violenza o discriminazione siano gestite con la massima riservatezza;
- l'accesso alle informazioni sensibili sia consentito solo ai soggetti autorizzati e per il tempo strettamente necessario;
- la conservazione dei documenti avvenga con modalità idonee a prevenire accessi non autorizzati, perdite o utilizzi impropri.

Ogni soggetto coinvolto nell'attuazione del presente Codice è tenuto a rispettare la riservatezza delle informazioni di cui venga a conoscenza nello svolgimento del proprio ruolo, evitando qualsiasi diffusione non autorizzata.

La tutela della privacy costituisce parte integrante delle politiche di salvaguardia della persona e contribuisce a garantire un clima di fiducia, sicurezza e rispetto all'interno della comunità sportiva.

Art. 13 – Tutele e sanzioni disciplinari endo-associative

Il presente Codice di Condotta costituisce parte integrante dei doveri di tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo, partecipano alla vita della ASD.

La violazione dei principi, delle regole di condotta e degli obblighi previsti dal presente Codice, ove accertata, comporta l'adozione di adeguati provvedimenti disciplinari, nel rispetto dello Statuto, dei regolamenti interni della ASD e delle disposizioni dell'Organismo Sportivo di affiliazione.

L'adozione di qualsiasi provvedimento disciplinare avviene nel rispetto dei principi di correttezza procedurale, imparzialità e diritto di difesa.

Al soggetto interessato è garantita la possibilità di essere informato dei fatti contestati, di esporre le proprie ragioni e di essere ascoltato secondo le modalità previste dallo Statuto e dai regolamenti associativi.

I provvedimenti sono adottati secondo criteri di proporzionalità, gradualità e imparzialità, tenendo conto:

- della natura e della gravità della violazione;
- delle circostanze in cui essa è avvenuta;
- del ruolo e delle responsabilità del soggetto coinvolto;
- dell'eventuale reiterazione del comportamento.

Le misure disciplinari possono consistere, a titolo esemplificativo, in:

- richiamo verbale o scritto;
- sospensione temporanea dall'attività associativa;
- revoca dell'incarico;
- esclusione dall'associazione, nei casi più gravi, secondo quanto previsto dallo Statuto.

Resta ferma la possibilità, ove ne ricorrano i presupposti, di attivare le procedure previste dalla normativa vigente e dai regolamenti sportivi, nonché di trasmettere gli atti alle autorità competenti.

L'adozione di misure disciplinari ha finalità di tutela della persona, di prevenzione e di garanzia di un ambiente sportivo sicuro e rispettoso, e non ha carattere punitivo fine a sé stesso, ma educativo e ripristinatorio dell'equilibrio associativo.

Art. 14 – Entrata in vigore e modifiche

Il presente Codice di Condotta è approvato dal Consiglio Direttivo della ASD ed entra in vigore a decorrere dalla data della sua approvazione.

Esso è vincolante per tutti i soggetti cui si applica, ai sensi dell'Art. 2, a partire dalla sua entrata in vigore.

Il Codice può essere modificato o integrato, ove necessario, per adeguarlo a:

- sopravvenute disposizioni normative o regolamentari;
- indicazioni dell'Organismo Sportivo di affiliazione;
- esigenze organizzative e associative emerse nel tempo.

Ogni modifica o integrazione è deliberata dal Consiglio Direttivo e tempestivamente comunicata ai tesserati e ai soggetti interessati con le medesime modalità previste per la diffusione del presente Codice.